REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2929/74 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 1974

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio o residenti in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE), Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE) Euratom, CECA) n. 2/74 [2], in particolare l'articolo 64, l'articolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 82 di detto statuto nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 64 dello statuto dei funzionari, alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dallo statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1973, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari in servizio in uno dei seguenti paesi, sono fissati come segue:

Danimarca	139,9
Irlanda	120,7
Regno Unito	124,3

2. A decorrere dal 1° gennaio 1973, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, sono fissati come segue per i paesi delle Comunità in cui i titolari delle pensioni dichiarano di stabilire il proprio domicilio:

Danimarca	139,9
Irlanda	120,7
Regno Unito	124,3

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° luglio 1973, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari in servizio in uno dei seguenti paesi, sono fissati come segue:

Danimarca	147,7
Irlanda	128,2
Regno Unito	131,4

2. A decorrere dal 1° luglio 1973, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, sono fissati come segue per i paesi delle Comunità in cui i titolari delle pensioni dichiarano di stabilire il proprio domicilio:

Danimarca	147,7
Irlanda	128,2
Regno Unito	131,4

Articolo 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 1974, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari in servizio in uno dei seguenti paesi, sono fissati come segue:

Danimarca	158,8
Irlanda	137,9
Regno Unito	138,2

2. A decorrere dal 1° gennaio 1974, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, sono fissati come segue per i paesi delle Comunità in cui i titolari delle pensioni dichiarano di stabilire il proprio domicilio:

Danimarca	158,8
Irlanda	137,9
Regno Unito	138,2

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 2 del 3. 1. 1974, pag. 1.

Articolo 4

Il coefficiente correttore per il Regno Unito stabilito all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1301/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo all'adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee [1], è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

Il coefficiente correttore per il Regno Unito stabilito dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/74 è abrogato con decorrenza dal 1° luglio 1973.

Il coefficiente correttore per il Regno Unito stabilito dall'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1408/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee [2], è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1974.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. BONNET

[1] GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 1.

[2] GU n. L 150 del 7. 6. 1974, pag. 1.